



27420-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1240
Massimo Ricciarelli	-relatore-	
Emilia Anna Giordano		C.C. - 13/07/2021
Gaetano De Amicis		R.G.N. 19292/2021
Paolo Di Geronimo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

Avverso la sentenza del 21/05/2021 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di conclusioni, inviata dal difensore, Avv. (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria della Romania di (omissis) , nato in (omissis) , sulla base di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Ramnicu Valcea in data 11 settembre 2020 per l'esecuzione di condanna pronunciata a carico del (omissis) ma limitatamente

alla pena di anni due di reclusione, riferibile ai reati di furto aggravato, guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi a controlli sul tasso alcolemico e non anche ai reati di guida senza patente e di guida di veicolo non immatricolato.

2. Ha proposto ricorso il (omissis) , tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'assenza dei presupposti per la validità ed efficacia del M.A.E. del 11 settembre 2020 per mancanza di un valido ordine di esecuzione della pena detentiva.

Rileva che era stata trasmessa solo la sentenza di primo grado e non anche quella confermativa della Corte d'appello e neppure l'ordine di esecuzione della pena detentiva, alla base del M.A.E.

Ciò avrebbe comportato l'attivazione dei poteri di integrazione da parte della Corte di appello.

Inoltre segnala con il provvedimento del Tribunale di Hateg del 6 novembre 2020 era stato annullato il mandato di esecuzione della pena detentiva n. 398/2018 del 3 aprile 2019 emesso dal Tribunale di Ramnicu Valcea, con la conseguenza che il M.A.E. avrebbe dovuto reputarsi inefficace in assenza dell'annullamento di un atto ad esso indefettibilmente legato.

La Corte aveva rilevato che l'Autorità giudiziaria della Romania non aveva revocato il M.A.E. ma avrebbe dovuto valere la regola prevista dall'art. 32 legge 69 del 2005 per la procedura attiva.

In subordine solleva questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. dell'art. 18 legge 69 del 2005, nella parte in cui non prevede come motivo di rifiuto la perdita di M.A.E., quale conseguenza della revoca o dell'annullamento o della perdita di efficacia dell'ordine di esecuzione o carcerazione emesso dall'A.G. richiedente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2, 16, 18, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005 in relazione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.

La Corte di appello si era basata sulla nota dell'A.G. di Romania pervenuta il 9 febbraio 2021, essendosi ritenuto che fossero prospettate condizioni di detenzione applicabili anche al (omissis) .

Richiama per contro le numerose condanne pronunciate dalla Corte di Strasburgo nei confronti della Romania e rileva che anche in tempi recenti il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti si era espresso due volte ponendo in luce una situazione non rassicurante per problemi persistenti nelle carceri, connessi a trattamenti in contrasto con le garanzie C.E.D.U. con specifico riguardo a maltrattamenti inflitti a detenuti dal personale carcerario.

Avrebbero dovuto acquisirsi informazioni concrete e individualizzate con riferimento alla persona richiesta in consegna, anche con indicazione dell'istituto e delle relative condizioni igienico sanitarie, della superficie a disposizione, delle tipologie di attività educative, assistenziali, ricreative e lavorative, mentre le informazioni acquisite erano generiche e riferite all'organizzazione penitenziaria rumena, senza informazioni individualizzate e specifiche.

Si duole dunque della mancata richiesta di informazioni integrative.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con le proprie conclusioni, segnalando, quanto al primo motivo, che l'ordinamento rumeno richiede l'adozione di un provvedimento di esecuzione della sentenza il cui annullamento rende la stessa non eseguibile, ribadendo in subordine la prospettata questione di legittimità costituzione e, quanto al secondo motivo, ribadendo gli argomenti già valorizzati.

5. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie, atteso il disposto dell'art. 28 d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, si applica la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte da tale normativa, in quanto il M.A.E. è stato inviato nel 2020 e il ricorrente è stato parimenti tratto in arresto nel 2020.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo si osserva che nel M.A.E. si dà conto dei presupposti su cui lo stesso si fonda e del contenuto della sentenza di condanna, essendo al riguardo bastevole, in assenza di significativi e specifici elementi, l'invio a corredo della sentenza di primo grado, poi confermata nel giudizio di appello.

In secondo luogo, premesso che il M.A.E. deve fondarsi su sentenza esecutiva e che nel caso di specie non è in dubbio che possieda tale qualità la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Ramnicu Valea, poi confermata dalla Corte di appello di Pitesti e posta a fondamento del M.A.E., emesso in data 11 settembre 2020, si rileva come l'Autorità giudiziaria rumena abbia di seguito inviato un ulteriore M.A.E., riferito ad ulteriore condanna

pronunciata per il reato di guida senza patente, nella quale peraltro si dava conto della pena complessiva eseguibile a carico del (omissis) , pari ad anni tre e mesi quattro, discendente dall'aumento di mesi quattro della pena già precedentemente inflitta dal Tribunale di Ramnicu Valea.

Corrispondentemente l'annullamento dell'ordine di esecuzione del 3 aprile 2019, disposto in data 6 novembre 2020, non era volto ad eliminare il titolo esecutivo originario, ma solo a dar conto dell'unificazione delle condanne e della relativa pena, onde impedire la coesistenza di due autonomi titoli, il primo corrispondente alla condanna inflitta dal Tribunale di Ramnicu Valesa e il secondo corrispondente non solo alla condanna autonomamente inflitta dal Tribunale di Hateg ma anche alla rideterminazione della pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione.

Ciò implica che sia perdurante l'esecutività della prima sentenza di condanna, cui la Corte di appello ha fatto riferimento ai fini della consegna, fermo restando che il secondo M.A.E. inviato dall'Autorità giudiziaria rumena era volto corrispondentemente a dar conto della pena complessivamente eseguibile, oltre che a segnalare l'ulteriore sentenza di condanna per reato peraltro non preso in considerazione dalla Corte territoriale per difetto della condizione della doppia punibilità.

Su tali basi è all'evidenza irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché genericamente formulato.

Deve al riguardo osservarsi che la Corte territoriale si è basata sulle informazioni inviate dall'Autorità Giudiziaria rumena, dalla quali risultano i trattamenti penitenziari riservati ai soggetti condannati, dipendenti dall'entità della pena eseguibile, discendendone nel caso di specie l'applicazione del regime c.d. semiaperto, destinato ad assicurare spazi di maggior libertà rispetto a quelli più restrittivi.

Dalle medesime informazioni risulta inoltre che, in genere, l'istituto viene individuato in relazione al luogo di provenienza del condannato e che nel contempo sono assicurate idonee condizioni di assistenza igienico-sanitaria.

Infine si fa riferimento al piano d'azione per gli anni 2020/2025, segnalandosi che sono assicurati ai detenuti spazi non inferiori a metri quadrati tre, senza includere il bagno.

Deve, a fronte di ciò, osservarsi che il citato piano di azione è stato adottato dalle autorità rumene in conseguenza delle criticità segnalate dalla Corte

europea dei diritti dell'uomo in plurime sentenze, da ultimo nella nota sentenza Rezmives, di cui si dà conto anche nelle informazioni inviate.

Si tratta di una progettualità sopravvenuta che non consente di invocare criticità pregresse in assenza di elementi specifici, idonei ad attestare la persistenza di profili di inadeguatezza del sistema carcerario o la sopravvenienza di profili ulteriori e diversi.

A ben guardare, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre la mancanza di informazioni individualizzanti e ad invocare rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, peraltro riferiti a situazioni remote o riguardanti aspetti inerenti a maltrattamenti da parte del personale carcerario, elementi che il ricorrente ha ommesso di contestualizzare in modo da poter legittimare l'eventuale mirata richiesta di informazioni integrative, risultando nel caso di specie prospettata una criticità in via meramente ipotetica ed esplorativa rispetto al regime praticabile nei confronti del (omissis), per il resto in via generale, ma idoneamente rappresentato nelle informazioni acquisite e reputate sufficienti dalla Corte territoriale.

Deve del resto ribadirsi che «In tema di mandato di arresto europeo, qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE. (In motivazione, la Corte ha richiamato i principi sul tema affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/19 e nella sentenza 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18) (Sez. 6, n. 18352 del 11/6/2020, M., Rv. 279301; in senso analogo Sez. 6, n. 52541 del 9/11/2018, Moisa, Rv. 274296; per il riconoscimento di condizioni detentive tendenzialmente idonee, rispetto alle criticità in precedenza segnalate nella sentenza Rezmives, può farsi rinvio anche a Sez. 6, n. 28863 del 15/10/2020, Niculescu, non massimata).

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 legge 69/2005.

Così deciso il 13/7/2021


Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzo

